

**“DEFINIZIONE CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE NEI TRE LIVELLI PROGETTUALI”
PROPOSTE DI MODIFICA***Prime osservazioni e proposte di modifica elaborate nell'ambito del GdL “Contratti pubblici” di ITACA*

<p>LEGENDA: testo barrato nero: proposta di stralcio; testo evidenziato in rosso = proposta Regioni 29/10/2018</p>	<p>IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e con IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO</p>	<p>VISTO l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; VISTO l'articolo 23, del codice dei contratti pubblici recante la disciplina dei “Livelli di progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi”; VISTO, in particolare, il comma 3, del sopra citato articolo 23 del codice dei contratti pubblici, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali; VISTO l'articolo 34 del citato codice dei contratti pubblici che dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali</p>
--	---	---

contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 147 del codice dei contratti pubblici che dispone che, con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono altresì stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonché i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attività di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonché i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori;

VISTO l'articolo 216, comma 4, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTO l'articolo 216, comma 4, del codice dei contratti pubblici che dispone che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalità di verifica ai fini dell'attestazione e che fino alla data di entrata in vigore del citato decreto si applichi l'articolo 216, comma 19 del medesimo codice

VISTA la legge 20 luglio 1949, n. 717;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;

VISTA la legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTA la nota n. del con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso la relativa proposta;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) codice: il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- b) amministrazioni: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti indicati rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere a), e), f) ed o) del codice;
- c) tipo o tipologia di intervento, di opera o di lavoro: la destinazione funzionale dell'intervento, dell'opera o del lavoro da realizzare;
- d) categoria dell'intervento: le specifiche attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) del codice e l'adeguamento, il miglioramento, il completamento dell'opera e le attività ad essi assimilabili;
- e) opere a verde, lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, opere forestali ed agronomiche: gli interventi puntuali o a rete destinati al risanamento, alla mitigazione o alla compensazione ambientale, alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, nonché al miglior uso del territorio anche in ambito urbano;
- f) responsabile unico del procedimento: il soggetto di cui all'articolo 31 del codice;
- g) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) progettista: il soggetto che redige il progetto dell'opera e ne sottoscrive tutti gli elaborati; nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione alle varie prestazioni specialistiche commesse ai diversi aspetti della progettazione, si intende per progettista sia ciascun progettista responsabile della specifica prestazione specialistica, sia il progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;
- i) costi della sicurezza: i costi previsti dagli articoli 26 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dal successivo articolo 5 comma 1 lett. b), non soggetti a ribasso d'asta;
- l) oneri aziendali della sicurezza: gli oneri riconducibili agli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 da identificarsi a cura dell'operatore economico in sede di offerta economica ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del codice;
- m) documento di indirizzo della progettazione: il documento che contiene le indicazioni della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 23, comma 4, primo periodo del codice.
- n) gruppi di categorie ritenute omogenee: lavorazioni corrispondenti alla

Per la competenza e scelta di contratto.

descrizione di una o più delle categorie di opere generali o di opere specializzate individuate nell'allegato A;

MOTIVAZIONE
VERIFICARE PRESENZA DEFINIZIONE CATEGORIE OMOGENEE SU
ARTICOLO CSA 36 E INSERIRE IN FONDO ALLEGATO A CON LE
CATEGORIE

Art.2 - (Criteri generali per la progettazione)

1. La progettazione, da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all'articolo 23, comma 1 del codice e con quanto specificamente previsto nel Quadro esigenziale di cui all'articolo 23, comma 3 del codice e all'articolo 3 e nel documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3, è finalizzata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimenti tecnici, la qualità del processo e la qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell'intervento, di cui all'articolo 96 del codice.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione si basa, inoltre, su consolidati criteri di riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, di efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all'articolo 34 del codice, di durabilità dei materiali e dei componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di sostituibilità degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo, di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e dei materiali impiegati, di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi

di recupero dei rifiuti prodotti dall'attività di realizzazione dell'opera progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. I progetti devono tener conto del contesto in cui l'intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

3. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione, che in fase di gestione.

4. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro redazione.

5. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a minimizzare i rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio dell'opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute.

6. Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal progettista; nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi aspetti della progettazione, ciascun elaborato progettuale è sottoscritto sia dal progettista responsabile dell'elaborato stesso, sia dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

7. I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare per la realizzazione degli interventi devono essere idonei all'uso previsto, conformi alle regole tecniche previste dalla legislazione vigente, alle norme tecniche per le costruzioni, nonché al decreto legislativo 106/2017, alle norme europee armonizzate e alle omologazioni tecniche, e ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativi ai criteri ambientali minimi. Le relazioni tecniche devono indicare espressamente le normative tecniche applicate.

MOTIVAZIONE

.....

Art. 3 - (Documenti propedeutici alla progettazione di competenza dell'amministrazione: quadro esigenziale e documento di indirizzo alla progettazione)

1. Al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività ed alle esigenze dell'amministrazione ~~emittente~~ e dell'utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell'intervento e delle modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, la ~~stazione~~ ~~appellante~~ amministrazione aggiudicatrice, ~~sentita se necessario~~ ~~l'Amministrazione usuarria~~, redige ed approva, ~~ai sensi dell'articolo 23~~, ~~emana~~ ~~del~~ ~~ed~~ ~~ee~~, il Quadro esigenziale, di cui al comma 2, prima della programmazione di cui all'articolo 21 del codice, nonché il documento di indirizzo alla progettazione, di cui al comma 3, che costituiscono documenti propedeutici alla progettazione e sono di esclusiva competenza dell'amministrazione.

2. Il Quadro esigenziale, tenendo conto di quanto già previsto nei documenti pianificatori dell'amministrazione, riporta, per ciascuna opera o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento stesso:

- a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, con riferimento a quanto indicato all'articolo 23, comma 1 del codice ed all'articolo 2;
- b) i fabbisogni della collettività, o della specifica utenza alla quale l'intervento è destinato, da porre a base dell'intervento stesso;
- c) le esigenze qualitative e quantitative dell'~~amministrazione emittente~~ e della specifica utenza, che devono essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell'intervento stesso;
- d) l'eventuale indicazione, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento da realizzare, delle alternative progettuali da individuare e analizzare nel progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure nel documento di fattibilità delle alternative progettuali ove previsto, sulla base di quanto indicato all'articolo 7, comma 2, tenendo conto che devono essere analizzate almeno due alternative progettuali ~~te~~

OSSERVAZIONE: la presenza del *QE* quale documento necessario per l'avvio della progettazione è comunque un appesantimento nell'iter di avvio della realizzazione di un'opera; tenendo conto che comunque le amministrazioni devono attuare pianificazioni settoriali si propone la definizione dei suoi contenuti in coerenza con quanto già previsto li

MOTIVAZIONE

Si toglie la definizione di committente in coerenza con la definizione del *QE* nel Codice art. 3 lett. Ggggg - *nomies*
Si propone la modifica del soggetto in amministrazione aggiudicatrice per non comprendere l'eventuale soggetto aggiudicatore o centrale unica di committenza (che rientrerebbero nella definizione di stazione appaltante) che svolgono il ruolo di enti aggiudicatori)
Si stralcia il richiamo all'amministrazione usuarria in quanto non si vuole l'inserimento di un concetto civilistico nell'ambito della contrattualistica pubblica.

quali la cosiddetta "opzione zero".

~~3. Le stazioni appaltanti pubblicheranno il Quadro esigenziale sui propri siti istituzionali.~~

4. Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) è redatto ed approvato dalla stazione appaltante prima dell'affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui agli articoli 6 e 8, oppure del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 7, ove previsto, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna all'amministrazione ai sensi dell'articolo 24 del codice; in quest'ultimo caso ~~deve essere~~ è parte della documentazione di gara. ~~Nel caso di~~ progettazione interna tale documento è allegato all'incarico. Il DIP indica in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall'articolo 23, comma 4 del codice, le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.

In particolare il DIP, ~~sentita se del caso l'Amministrazione usataria~~, riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
 - b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire, nonché i livelli prestazionali da raggiungere, sulla base di quanto riportato nel Quadro esigenziale di cui al comma 2;
 - c) ~~i requisiti tecnici che l'intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);~~
 - d) i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;
 - e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere, sulla base di quanto stabilito dal presente decreto;
- Deventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle

nel quadro sopra

<p>relative valutazioni ambientali strategiche-VAS ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l'amministrazione intenda porre a base della progettazione dell'intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;</p> <p>g) i limiti finanziari da rispettare <i>e l'eventuale</i> e l'indicazione delle esportare finanziarie dell'opera;</p> <p>h) eventuale indicazione del il sistema di realizzazione dell'intervento, ai sensi della Parte I, Titolo IV, della Parte II, Titolo VI, Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del codice;</p> <p>i) eventuale indicazione della procedura di scelta del contraente, ai sensi della Parte II, Titolo III, Capo II, Titolo IV e Titolo VI Capo I e Capo VI, della Parte III e della Parte IV del codice;</p> <p>l) eventuale indicazione del il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 95 del codice;</p> <p>m) eventuale indicazione della tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell'intervento ed in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.</p> <p>5. Nel caso di concorso di progettazione e di concorso di idee, di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura dell'amministrazione della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione dell'intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dell'amministrazione.</p>	<p><i>non idoneo al pubblico</i></p>
<p>Art. 4 Livelli della progettazione di lavori pubblici</p>	
<p>1. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:</p> <p>a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;</p> <p>b) progetto definitivo;</p> <p>c) progetto esecutivo.</p>	

2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell'ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3.

Art. 5 Quadro economico dell'opera o dell'intervento

1. Il quadro economico dell'opera o dell'intervento è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'opera o dell'intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell'opera o dell'intervento, è così articolato:

- a) lavori a corpo, a misura;
- b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- e) ~~impezzo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 194, comma 20, del codice, non soggetto a ribasso;~~
- d) ~~opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, di cui all'articolo 23, comma 6, del codice, nel limite di importo del 2% del costo complessivo dell'opera o dell'intervento; costi per il monitoraggio ambientale;~~
- e) c) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - 1. lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
 - 2.a rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura e spese della stazione appaltante;
 - 2.b rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;
 - 3. allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze ai

Seo
Importo per la v p

<p>sensi dell'articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice;</p> <p>4. imprevidisti, secondo quanto precisato al comma 2;</p> <p>5. accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a) del codice;</p> <p>6. acquisizione aree o immobili, indennizzi;</p> <p>7. spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, supporto al RUP e verifica preventiva della progettazione;</p> <p>7bis. aff-incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;</p> <p>8. qualora dipendenti dell'amministrazione, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali commesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 26 del codice;</p> <p>9. spese di cui all'articolo 113, comma 4 del codice nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento;</p> <p>10. eventuali spese per commissioni giudicatrici;</p> <p>11. spese per pubblicità;</p> <p>12. spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;</p> <p>13. spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;</p> <p>14. spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 25, comma 12 del codice;</p>	<p><i>(prevista come modifica al codice)</i></p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p><i>Ad oggi, è ancora possibile il riconoscimento delle voci di spesa sopra richiamate in virtù dell'art. 216, comma 4, primo periodo, del d.lgs n. 50/2016. Infatti tale norma transitoria dispone che, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, relativo alla progettazione, non ancora emanato, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, del d.P.R. n. 207/10 (articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del medesimo decreto presidenziale. Pertanto, anche se l'art. 217 del d.lgs. n. 50/16 ha abrogato il d.lgs. n. 163/06, l'art. 216 del medesimo decreto legislativo n. 50/16, al fine di non creare vuoti normativi fino alla completa implementazione del nuovo codice dei contratti, fa salva parte della previgente disciplina, per cui, nel</i></p>
--	---

<p>15. spese per Parte III - Titolo I - capo II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;</p> <p>16. nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;</p> <p>16 bis) importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 194, comma 20, del codice, non soggetto a ribasso;</p> <p>16 ter) opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, di cui all'articolo 23, comma 6, del codice, nel limite di importo del 2 nella misura minima dell'1% del costo complessivo dell'opera o dell'intervento; eventuali costi per il monitoraggio ambientale;</p> <p>17. I.V.A ed eventuali altre imposte tra cui i tributi speciali per conferimento a discarica;</p> <p>18. Oneri previdenziali e fiscali per le attività di cui ai punti 7, 13 e 14, nonché IRAP per personale dipendente che beneficia dell'incentivo di cui all'articolo 113 comma 2 del codice;</p> <p>2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisi, di cui alla lettera e), numero 4, e ad eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui alla lettera e), numero 1) non devono superare complessivamente l'aliquota del dieci per cento dell'importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.</p>	<p><i>caso di specie, risulta in vigore l'art. 16 del citato d.P.R. n. 207/10, che, relativamente alle spese tecniche da prevedere tra le somme a disposizione nel quadro economico di ciascun intervento, prevede, al punto 7, attraverso il rinvio all'art. 92, c. 7-bis del d.lgs. n. 163/06, il richiamo alle spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.</i></p>
<p>Articolo 6 - (Finalità ed articolazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica)</p> <p>1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato al soddisfacimento di quanto indicato all'articolo 23, commi 5, 5-bis e 6 del codice, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 23, comma 1 del codice e dei contenuti del quadro esigenziale e del documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 3. Nei casi previsti all'articolo 23, comma 5 del codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere redatto in un'unica fase di elaborazione o in due fasi successive.</p> <p>2. Nel caso di elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista inerte redige il documento di fattibilità delle alternative</p>	

progettuali di cui all'articolo 7.

Art. 7 - (Documento di fattibilità delle alternative progettuali)

1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) costituisce la prima fase di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel caso in cui quest'ultimo sia redatto in due fasi successive. Il DOCFAP è redatto nel rispetto dei contenuti del Quadro esigenziale e del documento di indirizzo alla progettazione, di cui all'articolo 3.
2. Nel DOCFAP, qualora previsto nel Quadro esigenziale ~~secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 2, lettera d),~~ si individuano e analizzano le possibili soluzioni progettuali alternative, qualora tali alternative esistano effettivamente e siano pertinenti al tipo di opera o di intervento da realizzare, ~~sulla base dei principi di cui all'articolo 23, comma 1 del codice, nonché delle analisi di fattibilità e degli altri elaborati elencati ai commi 6 e 7.~~ Le alternative progettuali da prendere in considerazione ed analizzare possono indicativamente riguardare: la localizzazione dell'intervento per le opere di nuova costruzione, le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto, l'alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo, le diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione dell'intervento, anche in relazione agli interventi su opere preesistenti, nonché per queste ultime, le diverse modalità e tecniche di intervento.
5. 3 Il documento di fattibilità delle alternative progettuali è sviluppato con un livello di approfondimento e di contenuto differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell'opera o dell'intervento da realizzare.
~~e.~~ Secondo quanto precisato ai commi 4 e 5 ~~e 6 e 7,~~ il DOCFAP è redatto con riferimento alle seguenti tipologie di opere ed interventi:
 - a) interventi su opere esistenti inferiori o uguali a 10 15 milioni di euro;
 - b) nuove opere di importo complessivo inferiore o uguale ad euro 1015 milioni;
 - c) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo

*o interventi su opere esistenti e nuovi
opere per la manutenzione e per la
o lavori di rinnovo.*

superiore ad euro 10 5 milioni;

~~d) opere di qualsiasi importo, escluse quelle di cui alla lettera a), realizzate ai sensi della Parte III, IV e V del codice;~~

6- 4 Per le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 5, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'intervento da realizzare, si compone, coerentemente con gli obiettivi illustrati nel DIP, di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:

a) ~~individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, sulla base del quadro esigenziale e del DIP di cui all'articolo 3;~~

b) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere preesistenti;

c) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, relazione inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e con i vincoli di settore, ove pertinente;

d) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione dell'intervento, ~~della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, qualora esistenti e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche, economico-finanziarie e gestionali, e agli aspetti connessi alla manutenibilità;~~

l) ~~in caso di più alternative progettuali; confronto comparato tra le varie alternative progettuali mediante analisi multicriteri oppure analisi costi-efficacia, qualora pertinenti in relazione al tipo di opera o di intervento.~~

e) ~~deserizione preliminare, in rapporto al tipo ed alla dimensione dell'opera e dell'intervento, delle caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche, economico-finanziarie e gestionali, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità;~~

g) ~~deserizione relazione e relativi elaborati grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali della soluzione progettuale proposta, ai fini della valutazione preventiva della~~

sostenibilità territoriale ed ambientale, della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale, di ciascuna delle alternative progettuali individuate, qualora esistenti; con riferimento ai seguenti aspetti:

1. sicurezza nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche;
2. compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle opere interessate dall'intervento, per quanto pertinente;
3. presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, per quanto pertinente;
- f) selemi elaborati grafici che descrivano e consentano l'individuazione delle caratteristiche essenziali della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale, delle alternative progettuali, qualora esistenti;
- g) deserzione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale, della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale, di ciascuna delle alternative progettuali individuate, qualora esistenti, con riferimento ai seguenti aspetti:
2. compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle opere interessate dall'intervento, per quanto pertinente;
3. presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, per quanto pertinente;
- h) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione;
- i) analisi dei presumibili costi, valutati redigendo un computo metrico estimativo di massima mediante l'impiego dei prezziari di cui all'articolo 23 comma 7 del codice, qualora lo sviluppo degli elaborati progettuali lo consenta, oppure mediante l'impiego di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;
- l) in caso di più alternative progettuali, confronto comparato mediante analisi multicriteri oppure analisi costi-efficacia, qualora pertinenti in

~~relazione al tipo di opera e di intervento.~~

7. 5 Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 5 3, il documento di fattibilità delle alternative progettuali si compone della relazione cui al comma 6 4, e dei seguenti elaborati, riferiti alla soluzione progettuale proposta ~~qualora non siano previste alternative progettuali, o, se previste nel Quadro esigenziale, a ciascuna delle alternative progettuali individuate:~~

a) analisi degli impatti socio-economici, territoriali, ambientali e paesaggistici, ove pertinenti, secondo la seguente articolazione:

1. analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici, sismici e delle caratteristiche dell'area d'intervento nelle sue diverse componenti ambientali come desunti da fonti normative disponibili, documentazioni e cartografie anche derivanti da interventi già realizzati ricadenti nella zona, oppure, ove necessario, appositamente sviluppate, ai fini della valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale, della sicurezza dell'opera da realizzare nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche e dei collegamenti con il contesto nel quale le possibili alternative di intervento si inseriscono, per quanto pertinente; il livello di approfondimento dell'analisi deve essere in grado di conferire al documento di fattibilità delle alternative progettuali caratteri di affidabilità in termini di stima dei costi dell'opera;

2. verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici o relativi alle preesistenze che interferiscono con le aree o opere interessate dall'intervento.

b) analisi costi-benefici effettuata secondo la disciplina applicabile a ciascuna tipologia di intervento;

c) per gli interventi da realizzarsi ai sensi della Parte III, IV o V del Codice, analisi della fattibilità finanziaria;

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali ~~prende in considerazione ed analizza può concludersi anche con la cosiddetta "opzione zero", ossia l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, al fine di consentire un effettivo confronto comparato tra le diverse opzioni alternative. Per interventi di adeguamento o ampliamento di opere esistenti, il documento di fattibilità delle alternative progettuali evidenzia altresì, per la soluzione progettuale proposta e, se previsto nel Quadro esigenziale~~

~~per ciascuna alternativa progettata, qualora esistenti gli impatti che la stessa ha sul contesto territoriale, ambientale e paesaggistico in cui si inserisce nonché sulle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell'immobile e del contesto in cui si inserisce dell'opera esistente.~~

~~3- 6 Il progettista, qualora nel DOCFAP abbia individuato ed analizzato individua e analizza le diverse alternative progettuali, nelle considerazioni finali del DOCFAP dà conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone all'amministrazione l'alternativa progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire previste nel Quadro esigenziale.~~

~~4- 7 L'amministrazione valuta il documento di fattibilità delle alternative progettuali e può richiedere chiarimenti ed integrazioni in merito alla soluzione progettuale proposta ed alle alternative progettuali esaminate qualora previsto nel Quadro esigenziale; tale istruttoria si conclude con una determina un atto dell'amministrazione. In relazione all'esito di tale istruttoria, viene disposta dall'amministrazione, secondo le procedure stabilite dal codice, l'elaborazione della seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto indicato negli articoli da 8 a 14.~~

~~5- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali è sviluppato con un livello di approfondimento differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell'opera o dell'intervento da realizzare e, secondo quanto precisato ai commi 6 e 7, con riferimento alle seguenti tipologie di opere ed interventi:~~

- ~~a) interventi su opere esistenti;~~
 - ~~b) nuove opere di importo complessivo inferiore ad euro 10 milioni;~~
 - ~~c) opere di importo complessivo superiore ad euro 10 milioni;~~
 - ~~d) opere di qualsiasi importo, escluse quelle di cui alla lettera a), realizzate ai sensi della Parte III, IV o V del codice;~~
- ~~6- Per le opere di cui alle lettere a) e b) del comma 5, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, in relazione alla specifica tipologia~~

- ed alla dimensione dell'intervento da realizzare, si compone di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
- a) individuazione degli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell'intervento, sulla base del quadro esigenziale e del DIP di cui all'articolo 3;
 - b) analisi dello stato di fatto dell'area d'intervento o dell'opera, nel caso di interventi su opere preesistenti;
 - c) inquadramento territoriale dell'area d'intervento: coreografia, straleio dello strumento urbanistico comunale, relazione inerente la verifica della compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici e con i vincoli di settore, ove pertinente;
 - d) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione dell'intervento, della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, qualora esistenti;
 - e) descrizione preliminare, in rapporto al tipo ed alla dimensione dell'opera o dell'intervento, delle caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche, economico-finanziarie e gestionali, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità;
 - f) schemi grafici che descrivono e consentono l'individuazione delle caratteristiche essenziali della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale DIP, delle alternative progettuali, qualora esistenti;
 - g) descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale, della soluzione progettuale proposta o, se previsto nel Quadro esigenziale, di ciascuna delle alternative progettuali individuate, qualora esistenti, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - 1- sicurezza nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche;
 - 2- compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle opere interessate dall'intervento, per quanto pertinente;
 - 3- presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel quale l'intervento si inserisce, per quanto pertinente;
 - h) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione;

1) ~~analisi dei presunti costi, valutati redigendo un computo metrico estimativo di massima mediante l'impiego dei prezzi di cui all'articolo 23 comma 7 del codice, qualora lo sviluppo degli elaborati progettuali lo consenta, oppure mediante l'impiego di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;~~

1) ~~in caso di più alternative progettuali, confronto comparato mediante analisi multiteriori oppure analisi costi efficienza, qualora pertinenti in relazione al tipo di opera o di intervento.~~

7. ~~Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 5, il documento di fattibilità delle alternative progettuali si compone della relazione cui al comma 6, e dei seguenti elaborati, riferiti alla soluzione progettuale proposta qualora non siano previste alternative progettuali o, se previste nel Quadro esigenziale a ciascuna delle alternative progettuali individuate:~~

a) ~~analisi degli impatti socio-economici, territoriali, ambientali e paesaggistici, ove pertinenti, secondo la seguente articolazione:~~

1. ~~analisi degli aspetti geologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici, sismici e delle caratteristiche dell'area d'intervento nelle sue diverse componenti ambientali come desunti dalle fonti normative cartografiche disponibili, documentazioni e cartografie anche derivanti da interventi già realizzati ricadenti nella zona, oppure, ove necessario, appositamente sviluppate, o da interventi già realizzati ricadenti nella zona, ai fini della valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale, della sicurezza dell'opera da realizzare nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche e dei collegamenti con il contesto nel quale le possibili alternative di intervento si inseriscono, per quanto pertinente; il livello di approfondimento dell'analisi deve essere in grado di conferire al documento di fattibilità delle alternative progettuali caratteri di affidabilità in termini di stima dei costi dell'opera;~~

2. ~~verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici o relativi alle preesistenze che interferiscono con le aree o opere interessate dall'intervento;~~

b) ~~analisi costi benefici effettuata secondo la disciplina applicabile a ciascuna tipologia di intervento;~~

e) ~~per gli interventi da realizzarsi ai sensi della Parte III, IV o V del Codice,~~

analisi della fattibilità finanziaria;

8- Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 21 comma 3 del codice, assume rilievo ai fini della programmazione triennale dei lavori pubblici da adottarsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 21 comma 8 del codice.

Art. 8 - (Contenuti ed elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica)

1. Nei casi, disciplinati dall'articolo 23, comma 5 del codice, in cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere elaborato in due fasi successive, nella seconda fase il progettista incaricato sviluppa i contenuti del DOCFAP, di cui all'articolo 7, secondo le previsioni del ~~Quadro~~ ~~esigenziale e del~~ DIP, di cui all'articolo 3, nonché secondo quanto indicato agli articoli da 8 a 14. Qualora nel DOCFAP, secondo quanto previsto nel ~~Quadro~~ ~~esigenziale~~ DIP, siano state analizzate più soluzioni progettuali alternative, il progettista nella seconda fase sviluppa esclusivamente la soluzione progettuale che è stata prescelta con ~~la~~ ~~determina~~ l'atto dell'amministrazione di cui all'articolo 7, comma 4. In tal caso, nella Relazione Generale di cui all'articolo 9 sono riepilogate le alternative progettuali prese in considerazione nel DOCFAP e quest'ultimo documento con ~~la~~ ~~relativa~~ ~~determina~~ il relativo atto amministrativo è allegato agli elaborati del progetto di fattibilità.

2. Nei casi di elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica in un'unica fase, qualora nel ~~Quadro~~ ~~esigenziale~~ DIP sia prevista l'individuazione di più soluzioni progettuali alternative, il progettista incaricato dovrà dapprima analizzare le possibili alternative progettuali, ove esistenti, come specificato all'articolo 9, comma 1, lettera e), al fine di valutare quale sia la soluzione migliore ~~qualitativa~~, ~~tecnic~~ ed ~~economic~~, ~~qualitativa~~, e quindi dovrà sviluppare esclusivamente la soluzione prescelta, valutata la migliore in quanto presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività ~~qualitativa~~, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire, secondo quanto indicato agli articoli da 8 a 14.

3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è redatto ai sensi dell'articolo 23, commi 5, 5 bis e 6 del codice, nonché sulla base dei criteri di cui all'articolo 2. A tal fine il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato sulla base degli esiti di rilievi, studi specialistici, indagini e prove di cui all'articolo 10, della verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell'articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, della verifica preventiva dell'interesse archeologico e dello studio [REDACTED] [REDACTED] ambientale e paesaggistica di cui all'articolo 11, qualora pertinenti.

4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, secondo quanto disposto all'articolo 12, e relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell'eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell'intervento in lotti funzionali, [REDACTED]

[REDACTED] Il progetto di fattibilità deve consentire, ove necessario, l'avvio della procedura espropriativa.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla gestione degli eventi che possono esercitare effetti [REDACTED] sui beni, tiene conto altresì, ove necessario, di strategie complessive di gestione del rischio da pericoli naturali ed antropici.

6. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 21 comma 3 del codice, assume rilievo ai fini della programmazione annuale dei lavori pubblici da adottarsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo quanto indicato nel decreto di cui all'articolo 21 comma 8 del codice.

7. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento, salvo diversa motivata determinazione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del codice, è composto dai seguenti elaborati, anche con riferimento alla loro articolazione:

a) Relazione generale, di cui all'articolo 9;

<p>b) Relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici, di cui all'articolo 10;</p>	
<p>c) Studio [redacted] ambientale e paesaggistica [redacted]</p>	
<p>d) all'articolo 11; [redacted]</p>	
<p>e) calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto di cui all'articolo 13; piano economico e finanziario di massima, ove pertinente;</p>	
<p>f) elaborati grafici relativi all' intervento, di cui all'articolo 12;</p>	
<p>g) cronoprogramma di massima, che, in coerenza con quanto previsto nel DIP di cui all'articolo 3, rappresenti mediante diagramma lineare le attività di progettazione, di approvazione dei diversi livelli di progettazione, di affidamento e di esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi massimi previsti per lo svolgimento;</p>	
<p>h) capitolato di fattibilità, di cui all'articolo 14;</p>	
<p>i) piano particellare preliminare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente;</p>	
<p>j) prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, con i contenuti minimi di cui al comma 2;</p>	
<p>l) per gli interventi di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e per la difesa idraulica, il progetto di fattibilità prevede il piano degli interventi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera s), da realizzarsi secondo gli indirizzi tecnici predisposti dai soggetti individuati dal decreto-legge 15 maggio 2012, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; tale piano è oggetto di approfondimento nell'ambito dei successivi livelli di progettazione;</p>	
<p>m) [redacted]</p>	

8. L'elaborato di cui al comma 7, lettera j) contiene almeno:

a) identificazione e descrizione dell'opera, esplicitata con:

1. localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere;

2. descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate.

b) relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi

derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall'esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;

c) scelte progettuali e organizzative, procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

d) stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all'opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell'Allegato XV del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all'articolo 13.

9. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica stabiliti dal codice, il progetto deve comprendere tutte le informazioni necessarie per formulare l'offerta e deve essere corredato, oltre che dagli elaborati elencati ai commi 7, 8 e 9, anche dai seguenti elaborati:

- a) schema di contratto redatto con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia; lo schema di contratto prevede, tra l'altro, che il concorrente indichi, al momento dell'offerta, i tempi per la redazione del progetto definitivo e dell'esecutivo, nonché le modalità di controllo, da parte dell'amministrazione, del rispetto della coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- b) capitolato speciale redatto in conformità di quanto disposto dall'articolo 36, che costituisce allegato allo schema di contratto;
- c) rilievi plano-altimetrici delle aree e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato contorno;
- d) piano economico-finanziario e la specificazione del servizio e della

gestione, nei casi di cui all'art. 183, comma 15, del codice;

e) cronoprogramma articolato secondo quanto indicato all'art. 34;

f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall'articolo 24, in attuazione dell'articolo 32, comma 14 bis, del Codice.

11. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del codice, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell'opera o dell'intervento da realizzare, indica nel bando di gara per l'affidamento dell'attività di progettazione, o di progettazione e realizzazione dell'intervento, secondo le procedure stabilite dal codice, le caratteristiche, i requisiti e gli specifici elaborati progettuali necessari per la redazione del progetto di fattibilità sulla base di quanto riportato ai precedenti commi.

12. Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, di cui all'art.152, comma 4 del codice, l'amministrazione che bandisce il concorso pone a disposizione dei concorrenti i seguenti elaborati:

a) gli studi specialistici di cui all'articolo 10;

b) l'inquadramento territoriale dell'area d'intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, ove pertinenti; nel caso di interventi sull'esistente, il rilievo di massima delle aree o delle opere su cui viene effettuato l'intervento, corredato da una relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione degli stessi, che riporti gli esiti delle ricerche ed indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d'intervento;

c) il piano particellare di esproprio.

13. Nei concorsi di progettazione di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo IV, del codice, limitatamente ai casi in cui viene richiesto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa esclusivamente gli elaborati di cui all'articolo 7, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e h) relativi alla propria proposta progettuale. Tali elaborati possono variare in relazione alla tipologia delle opere in progetto.

14. L'amministrazione sceglie la proposta migliore, previo giudizio della commissione di cui all'articolo 155 del Codice. Il vincitore del concorso, entro i successivi 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, perfeziona la proposta presentata, dotandola di tutti gli elaborati previsti dal presente articolo.